



# COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 28 del Reg.

**OGGETTO:** *Approvazione del regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso.*

Data 31.03.2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **19,00** e seguenti presso la sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione urgente in prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Pre sen ti	As sen ti	CONSIGLIERI	Pre sen ti	As sen ti
1) Liuzzo Antonina Tiziana	X		6) Monforte Filippo	X	
2) Lo Grande Lucia	X		7) Casella Antonino	X	
3) Pedalina Tindara Carmela.	X		8) Strocio Antonio	X	
4) Scalisi Marco	X		9) Marzullo Sebastiano		X
5) Albana Vincenzo	X		10) Tranchita Maria Grazia.	X	

Assegnati n...10.

In carica n...10.

Presenti n. 09

Assenti n. 1

- Assume la Presidenza, la Sig.ra Liuzzo Tiziana, la quale constatato il raggiungimento del quorum costitutivo, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto al punto uno all'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta il Sindaco, e l'Assessore Scalisi;

Assiste il Segretario del Comune, Dott. Alberto Alfano, il quale provvede alla relazione del presente verbale.

La seduta è pubblica

## **RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: "... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

**Preso atto** che la norma suddetta assicura al Comune potestà impositiva confermata dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

**Visto** l'art. 149, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i principî generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, con particolare riferimento al comma 2;

**Verificato** che il richiamato comma 2 riconosce ai Comuni il principio di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite;

**Preso atto** che il successivo comma 4, elenca gli ambiti di competenza della finanza dei Comuni;

**Atteso** che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

**Considerate** le previsioni contenute nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), che disciplina le diverse fattispecie relative alla gestione dei tributi locali;

**Visti**, in particolare, il disposto degli articoli da 101 a 108, da 142 a 152, da 156 a 184, da 189 a 192, e 311 della citata Legge n. 296/2006, nonché la nota 31 gennaio 2007, prot. 1184, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che interessano vari aspetti che afferiscono alla regolamentazione della fiscalità locale;

**Preso atto** che nella gestione delle entrate relative ai tributi locali occorre assumere un approccio di collaborazione con il contribuente, nell'ottica della compliance fra ente impositore e cittadini;

**Ritenuto** opportuno adottare tutti gli strumenti che consentono all'amministrazione locale di seguire l'orientamento sopra auspicato;

**Verificato** che gli istituti deflativi del contenzioso consentono agli uffici fiscali locali di raggiungere accordi con i contribuenti senza peraltro dover ricorrere alla giustizia tributaria;

**Rilevato** che accordi che dovessero intervenire tra l'ente impositore ed i contribuenti, al fine di evitare, il sorgere di contenzioso, comporta risparmi in termini di tempo e di risorse economiche, con il vantaggio di semplificare la fase della riscossione;

**Rimarcato** che la certezza della riscossione costituisce il presupposto per una corretta elaborazione di stime e di previsioni che stanno alla base del bilancio dell'ente comunale;

**Evidenziato** che l'istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflativi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione;

**Atteso** che il richiamato istituto deflativo consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

**Visto** l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina, appunto, il ravvedimento operoso da parte del contribuente;

**Visto** l'articolo 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), che ha apportato rilevanti modifiche all'istituto in esame;

**Verificate** le nuove modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato le misure delle sanzioni del ravvedimento operoso;

**Considerato** che le rilevante modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso;

**Preso atto** che le integrazioni apportate dalla predetta Legge n. 190/2014, previste espressamente per gli uffici fiscali dell'Agenzia delle entrate, possono essere automaticamente applicate ai tributi locali solo per la fattispecie indicata al comma 1, lett. a-bis);

**Rilevato** che la nuova fattispecie concerne il cosiddetto “ravvedimento intermedio” (o medio), per le regolarizzazioni che intervengono entro 90 giorni dalla violazione, a cui è applicata una sanzione nella misura dell’1,67%;

**Preso atto** delle nuove casistiche introdotte dal legislatore che, tuttavia non è possibile applicare immediatamente all’ente locale;

**Verificato** che le ulteriori casistiche introdotte, previste alle lettere b-bis) e b-ter), possono essere applicate in virtù della richiamata potestà regolamentare, sancita dall’articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sopra citato;

**Ritenuto** pertanto prevedere, nel nuovo regolamento che si intende approvare, per la disciplina del ravvedimento operoso, anche le fattispecie indicate alle predette lettere b- bis) e b- ter), che dispongono:

1. ravvedimento entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
2. ravvedimento oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%;

**Evidenziato** altresì che l’applicazione del ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;

**Verificato** che l’adozione del ravvedimento operoso è precluso solamente quando siano stati notificati atti di accertamento;

**Preso atto** che le violazioni che è possibile regolarizzare, anche se non disciplinate, sono le seguenti:

1. Ravvedimento sprint, per le violazioni sanate entro i 14 giorni dal termine di scadenza dell’adempimento, a cui si applica una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
2. Ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla violazione per il quale la sanzione è applicata nella misura dell’1,5%, per i giorni successivi al quattordicesimo, fino al trentesimo dalla violazione;
3. Ravvedimento intermedio, successivamente al trentesimo giorno dall’adempimento, entro il novantesimo giorno, comporta l’applicazione di una sanzione pari all’1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti;
4. Ravvedimento lungo, quando il contribuente intende sanare la propria posizione dopo i 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione; se questa non deve essere presentata, il termine è di un anno dalla violazione;

**Rilevato** che le casistiche che si intende includere, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta al Comune, sono quelle di seguito riportate:

- Ravvedimento operoso entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
- Ravvedimento operoso oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%;
- Ravvedimento extra, oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza ordinaria ed entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla scadenza ordinaria – sanzioni 6,00% fisso indipendentemente dal ritardo;

**Considerato che** a partire dal 01.01.2020, il ravvedimento “extra” subirà la seguente modifica:

Extra: oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza ordinaria ed entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla scadenza ordinaria – sanzioni 15,00% fisso indipendentemente dal ritardo;

**Rilevata** l’opportunità di approvare un regolamento che disciplini compiutamente l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso;

**Preso atto** che, in conformità al principio del favor rei, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicata a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore al 1° gennaio 2017;

**Vista** l’allegata bozza che propone il regolamento per l’applicazione del ravvedimento operoso che si intende sottoporre ad approvazione;

**Verificato** che il comma 2 del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione;

**Visto** l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;*

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Evidenziato** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**Richiamati** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 , "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Visto** l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Dato atto** del parere favorevole del Collegio dei Revisori/Revisore unico, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

**PRESO ATTO** dei sotto riportati pareri:

<b>PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'EX ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012</b>	
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere <input checked="" type="checkbox"/> - <b>FAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/> - <b>SFAVOREVOLE</b>	Il Responsabile Area Contabile F.to Rag. Antonina Casella
Floresta, 26.03.2019	
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> - <b>FAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/> - <b>SFAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/> - Non necessita di parere, in quanto non produce effetti, indiretti né diretti, sugli equilibri di Bilancio	Il Responsabile Area Contabile F.to Rag. Antonina Casella
Floresta, 26.03.2019	

Per i motivi suesposti,

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERI**

- 1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso, come riportato nella bozza allegata al presente atto.
- 3) **Di prendere atto** che il predetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2019 e produrrà effetti decorsi 15 gg. dalla pubblicazione.
- 4) **Che** la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

- 5) **Che** il presente regolamento produrrà effetti decorsi 15 gg. dalla sua pubblicazione.
- 6) **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito web del Comune nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.
- 7) **Di dichiarare** la deliberazione che verrà adottata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

*Floresta, 26.03.2019*

**Il Responsabile dell’Istruttoria**

*F.to Maria Carmela Pedalina*

**Il Proponente**

*F.to Antonino Cappadona*

Verbale n. 6 del 31.03.2019

Il Presidente del Consiglio comunale, procede alla trattazione del 6° punto all’Ordine del giorno dando lettura della proposte concernente l’approvazione del Regolamento sul Ravvedimento Operoso.

Su disposizione del Presidente del Consiglio la seduta viene sospesa alle 19,50.

Alle ore 20,00 riprendono i lavori consiliari con lo stesso numero (nove) di consiglieri comunali presenti.

Il sindaco da lettura dell’avviso rivolto ai cittadini di Floresta che verrà pubblicato la prossima settimana. In estrema sintesi, prosegue il Sindaco, la nuova Amministrazione comunale intende informare gli utenti della possibilità loro riconosciuta dall’Ordinamento giuridico, di sanare la loro posizione tributaria in caso di omesso o tardivo versamento di tributi locali, usufruendo del nuovo istituto del ravvedimento operoso, con il vantaggio che pagheranno la sanzione in termini fortemente ridotti.

In assenza di richieste di interventi si dichiara aperta la votazione:

**Presenti 09**

**Votanti 09**

**Favorevoli 09**

**Contrari 0**

**Astenuti 0**

Con separata ed autonoma votazione si delibera l’immediata esecutività:

**Votanti 09**

**Presenti 09**

**Votanti 09**

**Favorevoli 09**

**Contrari 0**

**Astenuti 0**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **VISTA** la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;

- **VISTI** i pareri espressi dal Responsabile dell’area interessata, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000.

**DELIBERA**

**Di approva**, il Regolamento per l’applicazione del ravvedimento operoso, come riportato nella bozza allegata al presente atto.

**Di dichiarare** la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Consigliere Anziano

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Sebastiano Marzullo

F.to Sig.ra Liuzzo Antonina Tiaziana

F.to Dott. Alberto Alfano

<p>Reg. P. On-line n. 270</p> <p>Affissa All'Albo Pretorio il 10.04.2019, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</p> <p>F.to Lenzo Basilia Antonina</p>	<p>Defissa dall'Albo Pretorio il _____</p> <p>Avverso la presente delibera non è stata prodotta alcuna opposizione.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</p> <p>_____</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 all'albo pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'albo pretorio ( art. 12 L.R. 44/91);

X - perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 della L.R. n° 44/1991)

*Floresta li, 09.04.2019*

**Il Segretario Comunale**

*F.to Dott. Alberto Alfano*

---